

N. 576

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori UCCHIELLI, CALVI, BATTAFARANO  
e FERRANTE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1996**

---

Modifica dell’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16,  
in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende temperare l'eccessiva rigidità della legge sull'ineleggibilità alle cariche negli enti locali. Una riforma si rende infatti necessaria, in quanto le disposizioni della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e segnatamente l'articolo 1, appaiono eccessivamente restrittive del diritto di elettorato passivo (e peraltro solo di quello locale e regionale) garantito dalla Costituzione e dalla Carta europea delle autonomie locali; inoltre, queste norme hanno creato una situazione di confusione e di incertezza alla guida di molti enti locali.

Il punto che qui si intende modificare riguarda l'applicazione della sanzione dell'ineleggibilità alle cariche amministrative anche ai casi di condanne a pene lievi, come la multa o la reclusione fino a sei mesi. Si vuole, pertanto, almeno attenuare la disparità di trattamento a danno degli amministratori locali, sia rispetto agli eletti alle cariche politiche nazionali per i quali questa sanzione non è prevista, sia rispetto agli alti dirigenti amministrativi - non eletti - che, in presenza delle stesse condizioni, permangono legittimamente nelle loro funzioni.

Con il testo che si propone alla vostra attenzione si ripristina il limite di pena previ-

sto dalla legge 1° giugno 1977, n. 286, che aveva sostituito gli articoli 270 e 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, di contenuto palesemente illiberale. A tal fine la presente proposta modifica la lettera c) dell'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, già modificato dalla citata legge n. 16 del 1992, introducendo come limite per l'applicazione della sanzione quello della pena superiore ai sei mesi di reclusione. Ne consegue che, se è stata patteggiata una pena non superiore ai sei mesi di reclusione per un delitto commesso con abuso dei poteri e/o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ricorre la fattispecie che esclude l'ineleggibilità (lettera c) come modificata dall'articolo 1 della presente proposta).

Non si è ritenuto, viceversa, di dare espressa disciplina al caso in cui la pena inflitta sia patteggiata e consegua alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. La concorde giurisprudenza ritiene, infatti, di equiparare, per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dall'articolo 15 della citata legge n. 55 del 1990, le sentenze di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale alle sentenze di condanna.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Modifica del comma 1, dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, la lettera *c)* è così sostituita:

«*c)* coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, diverso da quelli indicati alla lettera *b)*, sempre che la pena inflitta sia superiore a sei mesi di reclusione».

**Art. 2.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e si applica agli eletti in carica, nonchè ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore.

